



---

## **REGOLE CONDIVISE PER IL POMODORO DA INDUSTRIA**

*Regole Condivise approvate Assemblea 03/05/2017*

- (1) L'esigenza del sistema agroalimentare nel suo complesso è quella di creare la migliore integrazione di filiera, legata alla programmazione, alla logistica, all'applicazione di politiche di sicurezza alimentare, alla rintracciabilità e qualità, alla pianificazione economico-finanziaria, allo sviluppo economico, sociale e territoriale e di promuovere azioni atte a rimuovere all'interno della filiera situazioni che alterino la libera concorrenza.
- (2) Si è rafforzata la consapevolezza che il consolidamento dell'organizzazione e dell'integrazione della filiera, in tutte le forme possibili, rappresenti un passaggio di fondamentale importanza per il mantenimento e il possibile incremento della competitività.
- (3) E' necessario pertanto individuare quali strumenti utilizzare per mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva, strutturata su alcuni punti chiave come il sistema contrattuale, il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP), delle Cooperative, delle Imprese private di trasformazione e delle loro rappresentanze, i meccanismi di incentivazione e le modalità dei controlli.
- (4) Vengono pertanto stabilite le seguenti regole condivise e obbligatorie per tutti gli Associati dell'Organizzazione Interprofessionale interregionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia (di seguito "OI"), per le produzioni ottenute e/o trasformate nel territorio di competenza.

### **RISPETTO DELLE REGOLE**

- (5) In considerazione della natura di adesione volontaria all'OI, fondata sulla condivisione di principi etici quali integrità, professionalità, leale collaborazione e trasparenza nei comportamenti fra gli Associati e, poiché tali principi ne costituiscono i motivi ispiratori e la condizione stessa di esistenza, ne scaturisce che le regole condivise fra gli Associati rappresentano l'applicazione di tali principi etici. Tali regole pertanto, definite per rendere più efficiente l'intera filiera in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale e reddituale, dovranno essere rispettate non soltanto nella forma, ma anche e soprattutto nella sostanza delle finalità strategiche generali che si perseguono.



- 
- (6) Tutti i partecipanti si assumono l'obbligo del completo rispetto delle regole fissate, previa condivisione e approvazione negli organi preposti, come previsto e sottoscritto nello Statuto stesso dell'OI. In caso di inadempienze o di particolari comportamenti da parte dei Soci, si rimandano le opportune valutazioni e decisioni al Comitato di Coordinamento e/o agli organi previsti da Statuto.

### **SISTEMA DI CONTRATTAZIONE**

- (7) Al fine di mantenere la migliore operatività della filiera si stabilisce che la produzione e la cessione della materia prima siano regolamentate da “Contratti Quadro d’Area”, da “Contratti di Fornitura” e da “Impegni di Conferimento”.
- (8) Il/I Contratto/i Quadro è/sono stipulati tra le Organizzazioni dei Produttori e le Rappresentanze dell’Industria Privata e Cooperativa, in quest’ultimo caso per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura. Le Cooperative e le OP di auto-trasformazione, per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura, sottoscrivono e si impegnano a rispettare i Contratti Quadro. L’OI firma il/i Contratto/i Quadro per accettazione degli impegni ivi previsti.
- (9) I Contratti di Fornitura sono di norma stipulati fra OP, imprese private e, con riferimento alla quantità acquistata e ceduta in fornitura, tra OP e imprese cooperative di trasformazione. Tutti i contratti di fornitura stipulati dai firmatari del/i Contratto/i Quadro d’Area devono conformarsi esplicitamente a quanto in essi previsto.
- (10) In casi limitati possono essere stipulati contratti di fornitura anche fra singoli produttori agricoli e imprese di trasformazione private o cooperative. E’ comunque inteso che anche questi contratti devono rispettare quanto definito nel/i Contratto/i Quadro.
- (11) Gli Impegni di Conferimento sono stipulati fra l’OP e l’impresa di trasformazione cooperativa alla quale è associata o tra le imprese cooperative e i propri soci.
- (12) Le imprese di trasformazione private e cooperative non possono effettuare contratti con le OP che siano state escluse dall’OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti e viceversa le OP non possono effettuare contratti con le imprese di trasformazione che siano state escluse dall’OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti.



- 
- (13) E' consentita la possibilità per un trasformatore associato, per gli stabilimenti con sede nel territorio dell'OI, di acquistare pomodoro da soggetti non associati entro il limite del 10% sul pomodoro totale contrattato dall'impresa, inteso che nel caso delle cooperative il contrattato include anche gli Impegni di Conferimento.
- (14) Per i contratti con produttori singoli, per ragioni particolari, possono essere richieste al Comitato di Coordinamento dell'OI deroghe motivate relativamente al limite massimo di contrattazione del 10%, da presentare comunque entro il termine previsto per la stipula dei Contratti di Fornitura.
- (15) Reciprocamente, una OP associata, per le superfici ricadenti nell'OI, può contrattare con soggetti non associati fino ad un massimo del 10% sul proprio totale contrattato.
- (16) In entrambi i casi la contrattazione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole condivise e alle condizioni contrattuali applicate fra soggetti associati all'OI. Analogamente a quanto avviene per le contrattazioni fra due soggetti associati all'OI, i contratti fra un associato e un non associato devono essere depositati, a cura del soggetto associato, presso l'OI entro i termini stabiliti.
- (17) Le scadenze previste dal presente documento potranno essere derogate dal Comitato di Coordinamento su richiesta motivata delle parti.

### **CONTRATTO QUADRO D'AREA**

- (18) Il/I Contratto/i Quadro d'Area è/sono un insieme di norme che regolano la coltivazione e la cessione del pomodoro nell'area di competenza dell'OI. Esso/i tiene/tengono conto delle specificità omogenee dell'area, fissando in particolare regole e standard che incentivano la valorizzazione delle produzioni dell'area stessa, la programmazione produttiva (superfici e rese), le metodologie di produzione (certificazioni), le caratteristiche di qualità e la salubrità del prodotto, le condizioni contrattuali ed il rispetto di eventuali Disciplinari di Produzione.
- (19) Il/i Contratto/i Quadro d'Area deve/devono essere stipulato/i di norma entro il 31 gennaio di ciascuna campagna anche per consentire una idonea programmazione e depositato/i all'OI



---

entro una settimana dalla stipula, correlato/i degli eventuali allegati. L'OI provvederà alla trasmissione agli Organi Istituzionali competenti.

- (20) Gli elementi qualificanti del/i Contratto/i Quadro d'Area ancorché non esclusivi sono:
- finalità;
  - campo di applicazione;
  - durata;
  - obblighi del produttore;
  - obblighi del trasformatore;
  - riconoscimento di cause di forza maggiore;
  - criteri per la valutazione del prodotto con relative influenze sul prezzo;
  - modalità di pagamento della materia prima, trasporti e servizi;
  - sanzioni e indennizzi;
  - modifiche e/o integrazioni;
  - tutela dei dati personali;
  - possibilità di arbitrato.
- (21) Il/I Contratto/i Quadro d'Area ha/hanno inoltre in allegato il modello Contratto Tipo di Fornitura.
- (22) Per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, è prevista la possibilità di trasferimento dell'impegno contrattuale (impegni di conferimento o contratti di fornitura): è possibile in tal caso trasferire il contratto o parte di esso alle stesse condizioni stipulate ad uno o più soggetti, dando comunicazione all'OI prima dell'inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto, corredata di liberatoria delle parti. I contratti condizionati alla fornitura di idonee garanzie di pagamento, in caso di mancato rispetto delle condizioni, potranno essere trasferiti senza liberatoria solo se l'OP invia comunicazione scritta alla controparte e all'OI entro e non oltre il 15 luglio; avvenuta la comunicazione, il trasferimento può essere perfezionato anche in data successiva al 15 luglio. Resta inteso che in assenza di tale comunicazione i contratti condizionati potranno essere trasferiti successivamente al 15 luglio solo con liberatoria.



---

In caso di trasferimento di impegno di conferimento, o parte di esso, alla formula di contratto di fornitura, si dovrà rispettare quanto previsto dal/i Contratto/i Quadro d'Area per i contratti di fornitura.

- (23) Nel caso di cambio di tipologia e/o modalità di produzione nell'ambito del medesimo contratto di fornitura e/o impegno di conferimento, è necessario darne tempestivamente comunicazione scritta all'OI.
- (24) Il/I Contratto/i Quadro d'Area prevede/prevedono la possibilità di stipula di Contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, tenuto conto delle eventuali tolleranze previste dal/i Contratto/i Quadro.
- (25) Con l'eccezione delle produzioni particolari (biologico, pomodorino, ecc..) le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate solo dopo il 20 agosto, ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre imprese. Tale integrazione deve essere comunicata all'OI entro 48 ore dalla stipula.
- (26) La percentuale massima di integrazione consentita è pari al 20% sul quantitativo di ogni singolo contratto e a 500 tonnellate per contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t, per ciascuna tipologia. Integrazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Coordinamento, anche a mezzo telematico.
- (27) I Contratti Integrativi per un quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantengono tutte le condizioni previste nel contratto originario. Nei Contratti Integrativi per quantitativi compresi tra il 10% ed il 20%, le condizioni economiche stabilite nel contratto originario possono essere oggetto di modifica.
- (28) Le parti devono segnalare all'OI eventuali gravi anomalie nel rispetto del regolare corso contrattuale per consentire al Comitato di Coordinamento di prendere tempestivamente le decisioni necessarie. L'OI procede alla costituzione e attivazione dei necessari dispositivi di controllo per le verifiche di quanto le medesime parti hanno concordato.



---

## **CONTRATTI DI FORNITURA**

- (29) L'OI predispone il modello dell'Impegno di Conferimento e il modello del Contratto di Fornitura, recependo quanto previsto nel/i Contratto/i Quadro d'Area. Tali modelli predisposti saranno inviati almeno due settimane prima del termine di consegna degli stessi.
- (30) Gli elementi qualificanti dei singoli Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento di norma sono:
- tipologia e quantità;
  - superfici e rese previste;
  - prezzo unitario per tipologia;
  - durata del contratto;
  - modalità, termini di pagamento, garanzie e indennità;
  - modalità e programmazione delle consegne e dei trasporti;
  - premialità/penalità relative alla programmazione delle produzioni;
  - servizi resi dalle OP e premialità;
  - penalità (mancato ritiro e/o consegna).

Il Contratto Tipo prevede in allegato:

- criteri di valutazione qualitativa e relativa variazione sul prezzo.
- (31) Le eventuali garanzie di pagamento, previste nei contratti condizionati, dovranno essere fornite entro il 30 giugno.
- (32) I singoli Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento devono essere consegnati all'OI a cura delle OP e delle Cooperative di auto-trasformazione entro 3 settimane dalla data dell'accordo per il/i Contratto/i Quadro d'Area. Nel caso di contratti fra imprese di trasformazione e OP fuori OI e fra imprese di trasformazione e singoli produttori agricoli, le imprese di trasformazione devono provvedere alla consegna del Contratto di Fornitura entro gli stessi termini.



- 
- (33) Eventuali lavorazioni in conto terzi, riguardanti i contratti depositati, andranno comunicate tempestivamente a cura dell'associato all'OI. In riferimento alla materia prima prodotta o trasformata nel territorio dell'OI, gli associati dovranno comunicare i relativi dati.
- (34) Il socio trasformatore dovrà inoltre comunicare all'OI le eventuali modalità diverse di lavorazione o di attività (ad es. lavorazione in conto terzi, affitto d'azienda, sospensione dell'attività).
- (35) Entro le successive tre settimane l'OI controlla la conformità dei suddetti Contratti al/ai Contratto/i Quadro d'Area in base a quanto stabilito nell'Allegato A al presente documento. Regole Condivise e la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B.

### **CERTIFICATI DI CONSEGNA**

- (36) Le imprese di trasformazione sono tenute a comunicare tempestivamente all'OI le date di inizio e fine della trasformazione della materia prima nei propri stabilimenti.
- (37) L'OI predispone il modello di certificato di consegna che riporta tutti i dati (qualità, peso e prezzo finale del prodotto ritirato, salvo per le OP di auto-trasformazione che non indicheranno il prezzo finale), come previsto dal contratto stipulato fra le parti.
- (38) Tale certificato viene emesso dalle imprese, in forma cartacea o digitale, contestualmente al ritiro della materia prima e ne viene fornita una copia alle OP e un'altra ai produttori agricoli.
- (39) I dati contenuti nei certificati di consegna sono trasmessi alle OP anche in forma telematica entro le 24 ore successive alla consegna. Le OP e le OP di auto-trasformazione inviano i dati contenuti nei certificati all'OI in forma aggregata per trasformatore, entro il mercoledì successivo alla settimana di consegna. Analogamente le imprese di trasformazione comunicano all'OI i dati aggregati contenuti nei certificati di consegna relativi a soggetti non associati, singoli produttori inclusi.



---

## **SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'**

- (40) Le procedure di valutazione della qualità della materia prima sono definite secondo metodi codificati in sede di Contratto Quadro e verificati dall'OI. Il personale preposto dovrà essere adeguatamente formato.

## **DATI DEL SETTORE POMODORO**

- (41) Entro tre settimane dal termine della consegna dei contratti di fornitura e Impegni di Conferimento, l'OI elabora i dati relativi ai quantitativi contrattati, dopo averne verificata la conformità con il Contratto Quadro in base a quanto stabilito nell'Allegato A al presente documento Regole Condivise e la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B. Il Comitato di Coordinamento valuterà le posizioni circa conformità e congruità e attuerà le azioni conseguenti.
- (42) Al fine di mantenere un efficace sistema di monitoraggio, le OP comunicano all'OI:
- entro il 15 aprile le variazioni provvisorie tra le superfici impegnate e quelle contrattate;
  - entro il 30 giugno i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate.

L'OI provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata ed alla comunicazione agli associati.

- (43) Entro il 20 ottobre le Imprese di Trasformazione private e quelle di auto-trasformazione e cooperative comunicano i quantitativi di prodotto ritirato distinto per fornitore e quelli di prodotto finito suddivisi per tipologia e per canale di commercializzazione. Le imprese di trasformazione comunicano entro la stessa data all'OI i carichi respinti nel corso della campagna.
- (44) Entro il 30 novembre le Imprese di Trasformazione private comunicano all'OI il costo medio della materia prima regolata dai Contratti di Fornitura. Ogni singola impresa privata comunica i propri dati all'OI, la quale provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata.





- 
- (45) Le imprese cooperative, in riferimento alla materia prima acquistata da altre OP mediante la stipula di Contratti di Fornitura secondo le modalità definite nel Contratto Quadro, comunicano all'OI il costo medio con gli stessi tempi e con le stesse modalità previste per le imprese private, ovvero entro il 30 novembre.
- (46) Le OP e le cooperative di auto-trasformazione inoltre entro il 30 giugno, cioè alla chiusura del bilancio, comunicano all'OI il prezzo medio riconosciuto ai soci per il pomodoro conferito tramite gli Impegni di Conferimento. Ogni OP e ogni cooperativa di auto-trasformazione comunica i propri dati all'OI, che provvede all'elaborazione del dato medio ponderato relativo all'insieme delle cooperative. Il dato di sintesi, relativo alla sola materia prima conferita dai soci, è successivamente comunicato dall'OI come dato medio ponderato in relazione alla Cooperazione.
- (47) In generale i dati del settore pomodoro, in forma anonima e aggregata, sono messi a disposizione degli Associati, secondo le norme statutarie e specifici regolamenti sulla raccolta, gestione, accesso e diffusione dei dati da parte dell'OI.

### **TERMINI di PAGAMENTO**

- (48) Con riferimento alle singole scadenze contrattuali, le OP sono tenute a comunicare all'OI l'elenco delle imprese di trasformazione in regola con i pagamenti relativi sia a materia prima che a servizi e trasporti, nonché le modalità previste, entro i 15 giorni successivi alla scadenza. La mancata segnalazione relativa ai pagamenti costituisce essa stessa inadempienza alle Regole Condivise.
- (49) Fermo restando che il pagamento avviene secondo le proprie regole statutarie e/o regolamenti, le OP si impegnano a provvedere alla liquidazione ai propri associati entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte delle imprese di trasformazione e darne relativa comunicazione all'OI.
- (50) Alle imprese di trasformazione che entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo NON risultino in regola coi pagamenti della campagna precedente, sarà chiesto di fornire



---

tempestivamente spiegazioni circa l'esistenza di cause particolari che possano giustificare tale situazione.

I pagamenti oggetto di tale disposizione sono quelli relativi a:

- materia prima
- premio tardivo
- premialità/penalità programmazione.

Il Comitato di Coordinamento, sentiti gli interessati e valutate le specifiche situazioni, nonché tenuto conto dell'importanza di tali irregolarità nei pagamenti (ammontare dei mancati pagamenti, entità dei ritardati pagamenti, ragioni comunicate e documentate), deciderà quali provvedimenti intraprendere, ivi compreso l'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto.

- (51) Qualora il ritardo sia limitato, sia in termini di durata che di ammontare interessato, l'OI comunicherà il nome delle imprese di trasformazione interessate a tutte le OP affinché esse possano valutare se richiedere necessarie garanzie alla stipula dei nuovi contratti. Nel caso in cui il pagamento completo sia stato effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine ultimo previsto dal contratto di fornitura, e sia relativo a cifre importanti, nella successiva campagna l'impresa di trasformazione ha l'obbligo di fornire, così come le OP venditrici hanno l'obbligo di richiedere, la garanzia ritenuta idonea dalla parte venditrice, quale parte integrante del contratto relativo alla campagna successiva. Tale garanzia deve essere fornita all'OP, che comunica all'OI l'avvenuta ricezione entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna dei contratti di fornitura e la natura della garanzia. In caso di mancata presentazione di garanzie l'OI ne darà comunicazione a tutti i soci. Inoltre, in casi giudicati particolarmente gravi (ritardati o mancati pagamenti per un ammontare superiore a 200.000 euro), l'OI invia a tutti gli associati una comunicazione che indica sia il nome dell'impresa interessata che le informazioni relative a quanto sopra. Le parti concordano che tali imprese si asterranno dal partecipare ai lavori per la predisposizione del nuovo Contratto Quadro.



- (52) Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) entro la data della stipula del nuovo Contratto Quadro, l'impresa inadempiente dovrà presentare un piano di rientro giudicato idoneo e accettato dalle OP creditrici. Tale piano, una volta accettato, dovrà essere comunicato per conoscenza all'OI, prima di sottoscrivere nuovi contratti.
- (53) Con riferimento alle imprese cooperative, premesso che il conferimento del prodotto da parte dei soci di fatto costituisce una cessione con prezzo da determinarsi, considerato che il prezzo viene definito solo alla chiusura del bilancio e considerato che la liquidazione ai soci avviene secondo le regole statutarie e/o regolamenti interni, le imprese cooperative comunicano all'OI, alla data del 28 febbraio dell'anno successivo, il valore unitario (Euro/t) di quanto anticipato ai soci.
- (54) Le imprese cooperative comunicano inoltre all'OI al 30 giugno di ogni anno quanto effettivamente liquidato ai soci per tutto il pomodoro conferito tramite impegno di conferimento.

### **CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**

- (55) Al fine di garantire la corretta applicazione delle Regole Condivise si prevede la costituzione di un sistema sanzionatorio, come previsto da Statuto. A fronte di inadempienze il Comitato di Coordinamento informa il soggetto interessato e prevede modalità di consultazione prima di assumere decisioni sulla eventuale sanzione.

Il sistema sanzionatorio in riferimento alle Regole Condivise prevede una gradualità come di seguito specificato:

- Mancato rispetto del termine di consegna dei contratti di fornitura e degli impegni di conferimento; sanzioni:



- 
- a. fino a 7 giorni lavorativi: in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente;
  - b. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre alle sanzioni di cui al punto “a”, il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l’esclusione dell’associato.
- Superamento della percentuale massima di prodotto contrattato con soggetti non associati all’OI; sanzioni:
    - in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l’esclusione dell’associato.
  - Ritardata o mancata comunicazione di trasferimenti e integrazioni; sanzioni:
    - a. fino a 7 giorni lavorativi: in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente;
    - b. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre alle sanzioni di cui al punto “a”, il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l’esclusione dell’associato.
  - Superamento del limite del 20% per le integrazioni di contratto; sanzioni:
    - in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l’esclusione dell’associato.



- 
- Ritardo nella comunicazione all'OI dei dati previsti dalle Regole Condivise; sanzioni:  
in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente.
  - Mancato invio delle dichiarazioni sostitutive richieste per la comunicazione dei dati;  
viene inviata lettera di richiamo formale; in caso di reiterato mancato adempimento il Comitato di Coordinamento attuerà azioni commisurate alla gravità del caso.



---

## ALLEGATO A

### “MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA AL CONTRATTO QUADRO D’AREA DI RIFERIMENTO”

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento, l’OI verifica la conformità dei singoli contratti di fornitura al Contratto Quadro d’Area di riferimento rispetto ai seguenti punti:

- termini di pagamento;
- garanzie;
- penalità;
- premialità/penalità programmazione quantità;
- retribuzione trasporto e altri eventuali servizi resi dalle OP;
- premialità tardivo ed eventuali altre premialità previste dal Contratto Quadro;
- allegato qualità;
- rese medie contrattate per OP



---

## ALLEGATO B

### “MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA”

#### I - Prima verifica

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento l’OI:

- calcola e comunica a tutti i soci la resa media totale relativa a tutti i contratti consegnati;
- calcola la resa contrattata dalle OP in ogni singolo contratto e la confronta con quella effettiva media annuale storica; qualora il valore calcolato uscisse dal range compreso fra valore minimo e massimo, ne dà comunicazione all’impresa di trasformazione interessata; inoltre l’OI comunica a tutte le imprese di trasformazione che hanno stipulato contratti con la stessa OP la presenza di rese al di fuori del range storico, in un certo numero di casi;
- calcola e comunica a tutti i soci quanto il contrattato del totale delle imprese di trasformazione differisce in termini percentuali dal valore minimo e massimo trasformato storico.
- calcola i quantitativi totali contrattati dalle imprese di trasformazione acquirenti di ciascuna OP e li confronta con i valori minimo e massimo storici del trasformato dalla stessa Impresa; qualora il valore calcolato uscisse da tale range, dà comunicazione a tutte le OP che hanno stipulato contratti con la stessa IT della presenza di quantitativi contrattati al di fuori del range storico, in termini percentuali.

#### II - Seconda verifica

Entro il 15 luglio l’OI:

- calcola e comunica agli associati la variazione tra le superfici effettive e superfici contrattate, con riferimento ai valori complessivi;



- 
- qualora la variazione negativa delle superfici effettive di una OP sia superiore di almeno 5-3 punti percentuali rispetto alla superficie indicata nei propri contratti, verrà data comunicazione di tale variazione percentuale a tutti gli associati.
  - Nel caso di variazioni positive la segnalazione verrà inviata comunque a tutti gli associati.





---

## ALLEGATO C

### “ATTIVITA’ A SUPPORTO

### DELLA PROGRAMMAZIONE PRODUTTIVA DELLA FILIERA”

#### - **Intenzioni di coltivazione e di trasformazione**

Al fine di supportare in modo adeguato le fasi di programmazione delle superfici e delle quantità in vista della stipula del/dei Contratto/i Quadro d’Area e dei successivi Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento, le parti accordano di comunicare all’OI le rispettive intenzioni di coltivazione e di trasformazione, in tempo utile per la valutazione preliminare di tali dati.

Con riferimento alle quantità di pomodoro da produzione integrata e da produzione biologica, gli associati si impegnano a comunicare all’OI i seguenti dati, entro la data indicata dal Comitato di coordinamento e comunque entro la prima decade di gennaio:

- per le OP e le OP di autotrasformazione le intenzioni di coltivazione in termini di superfici investite e di quantità prodotte;
- per le Imprese di trasformazione private e cooperative le intenzioni di acquisto in termini di quantità e di superfici richieste.

Gli operatori comunicano tali intenzioni riferendosi alle **condizioni di mercato** (prezzo di riferimento e capitolato qualitativo) **relative alla campagna appena conclusa**.

L’OI raccoglierà ed elaborerà i dati sopraindicati in modo aggregato ed anonimo e li comunicherà agli associati quanto prima, e possibilmente entro una settimana, mettendo a confronto per ciascun soggetto ma in modo anonimo:

- il dato rilevato;
- la media dell’ultimo triennio
- il dato dell’ultimo anno.